

REGOLAMENTO (CEE) N. 268/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1992

che fissa, per la Gran Bretagna, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 nel periodo compreso tra il 6 gennaio e il 2 febbraio 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che concede il premio variabile alla macellazione, nella regione 1; che, con il regolamento (CEE) n. 3246/91 della Commissione (3), detto Stato membro è stato autorizzato a cessare la concessione del premio variabile alla macellazione a decorrere dall'inizio della campagna 1992; che tuttavia, a norma dello stesso regolamento, nel periodo dal 6 gennaio al 2 febbraio 1992 continua ad essere riscosso l'importo applicabile ai prodotti che escono dalla regione 1; che tale importo corrisponde alla media aritmetica degli importi fissati per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992;

considerando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia resa il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, le

disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 della Commissione (4) nonché dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 comportano la fissazione degli importi da riscuotere sui prodotti che escono dalla regione 1 conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, spediti fuori dal territorio della regione 1 nel periodo compreso tra il 6 gennaio e il 2 febbraio 1992, gli importi da riscuotere corrispondono a quelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

(3) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 16.

(4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.